

Français en Suisse –
apprendre, enseigner, évaluer

Italiano in Svizzera –
imparare, insegnare, valutare

Deutsch in der Schweiz –
lernen, lehren, beurteilen



Formatore/trice di lingua nell'ambito dell'integrazione

Regolamento sull'ottenimento del certificato di «Formatore/trice di lingua nell'ambito dell'integrazione»

8 marzo 2021

Segretariato fide

Haslerstrasse 21

3008 Berna

031 351 12 12

info@fide-info.ch

www.fide-info.ch

1 Strutture e competenze

- 1.1 La Segreteria di Stato della migrazione SEM è proprietaria del sistema fide e del certificato di «Formatore/trice di lingua nell'ambito dell'integrazione».
- 1.2 La Commissione qualità fide è responsabile delle disposizioni normative delle procedure fide nonché della sorveglianza della garanzia della qualità. I membri della Commissione sono nominati dalla SEM. Per la nomina dei membri, la SEM consulta il Gruppo di coordinamento fide, il quale è a sua volta nominato dal Comitato nazionale di pilotaggio della Collaborazione interistituzionale CII.
- 1.3 La Commissione qualità fide definisce le norme per la formazione e la certificazione e vigila il sistema di garanzia della qualità.
- 1.4 La Commissione qualità fide è anche l'organo di ricorso per tutte le decisioni del Segretariato fide riguardo il riconoscimento di moduli di formazione, il riconoscimento individuale di titoli di formazione ritenuti equivalenti, la verifica delle competenze acquisite con la pratica (validazione delle competenze) e l'attribuzione del certificato di «Formatore/trice di lingua nell'ambito dell'integrazione».
- 1.5 Il Segretariato fide assume tutti i compiti operativi relativi all'attribuzione del certificato.

2 Profilo professionale

- 2.1 Il certificato di «Formatore/trice di lingua nell'ambito dell'integrazione» è attribuito alle persone che possiedono competenze comprovate nella pianificazione, l'animazione e la valutazione di corsi di lingua seconda di qualità, e sono in grado di concepire sequenze di apprendimento basate su scenari secondo i principi di fide.

3 Domanda di certificazione

- 3.1 La domanda di certificazione deve essere indirizzata al Segretariato fide. Al formulario di domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 - a) un'attestazione per il modulo «Formazione di adulti»
 - b) un'attestazione per il modulo «Didattica delle lingue straniere e seconde»
 - c) un'attestazione per il modulo «Migrazione e interculturalità»
 - d) un'attestazione per il modulo «Insegnamento basato su scenari secondo i principi di fide»
 - e) l'attestazione della pratica richiesta
 - f) la copia di un documento d'identità.

I documenti accettati come attestazioni sono definiti nei seguenti paragrafi

3.2 Valgono come **attestazioni per il modulo «Formazione di adulti»:**

- un certificato di formatore/trice riconosciuto dalla FSEA (modulo 1 del sistema modulare della Federazione svizzera per la formazione continua FSEA), o
- un attestato del modulo «Formazione di adulti» rilasciato da un istituto di formazione riconosciuto nel sistema fide, o
- un titolo di formazione ritenuto equivalente al modulo «Formazione di adulti», o
- un titolo di formazione ritenuto equivalente al modulo «Formazione di adulti» sulla base di una valutazione individuale (vedi capitolo 4), oppure
- un attestato del modulo «Formazione di adulti» ottenuto con la validazione delle competenze (vedi capitolo 5).

3.3 Valgono come **attestazioni per il modulo «Didattica delle lingue straniere e seconde»:**

- un attestato del modulo «Didattica delle lingue straniere e seconde» rilasciato da un istituto di formazione riconosciuto nel sistema fide, o
- un titolo di formazione ritenuto equivalente al modulo «Didattica delle lingue straniere e seconde» nel sistema fide, o
- un titolo di formazione ritenuto equivalente al modulo «Didattica delle lingue straniere e seconde» sulla base di una valutazione individuale (vedi capitolo 4), o
- un attestato del modulo «Didattica delle lingue straniere e seconde» ottenuto con la validazione delle competenze (vedi capitolo 5), oppure
- un attestato ottenuto attraverso una verifica delle competenze valutata con il giudizio «superato» nel quadro della disposizione transitoria in vigore tra l'aprile del 2015 e l'aprile del 2016.

3.4 Valgono come **attestazioni per il modulo «Migrazione e interculturalità»:**

- un attestato del modulo «Migrazione e interculturalità» rilasciato da un istituto di formazione riconosciuto nel sistema fide, o
- un titolo di formazione ritenuto equivalente al modulo «Migrazione e interculturalità», o
- un titolo di formazione ritenuto equivalente al modulo «Migrazione e interculturalità» sulla base di una valutazione individuale (vedi capitolo 4), o

- un attestato del modulo «Migrazione e interculturalità» ottenuto con la validazione delle competenze (vedi capitolo 5), oppure
- un attestato ottenuto attraverso una verifica delle competenze valutata con il giudizio «superato» nel quadro della disposizione transitoria in vigore tra l'aprile del 2015 e l'aprile del 2016.

3.5 Valgono come **attestazioni per il modulo «Insegnamento basato su scenari secondo i principi di fide»:**

- un attestato del modulo «Insegnamento basato su scenari secondo i principi di fide» rilasciato da un istituto di formazione riconosciuto nel sistema fide, oppure
- un titolo di formazione ritenuto equivalente al modulo «Insegnamento basato su scenari secondo i principi di fide»,
- un attestato del modulo «Insegnamento basato su scenari secondo i principi di fide» conseguito attraverso una valutazione delle competenze (vedi capitolo 5) o
- un attestato ottenuto attraverso una verifica delle competenze valutata con il giudizio «superato» nel quadro della disposizione transitoria in vigore tra l'aprile del 2015 e l'aprile del 2016.

3.6 Gli attestati dei moduli di formazione riconosciuti nel sistema fide «Didattica delle lingue straniere e seconde», «Migrazione e interculturalità» e «Insegnamento basato su scenari secondo i principi di fide» non possono risalire a più di sei anni.

3.7 La validità delle verifiche delle competenze valutate con «superato» nell'ambito della regolamentazione transitoria tra aprile 2015 e aprile 2016 per l'ottenimento del certificato di formatore/trice di lingua nell'ambito dell'integrazione è limitata al 31 dicembre 2020.

3.8 L'equivalenza delle formazioni che figurano nella lista dei titoli di formazione riconosciuti ed equivalenti può essere revocata in qualsiasi momento dalla Commissione qualità fide. È definito un periodo di transizione appropriato, durante il quale l'equivalenza può ancora essere richiesta al momento della presentazione di una domanda di certificazione.

3.9 Riguardo all'**attestazione della pratica richiesta** valgono le seguenti linee guida:

- a) Devono essere comprovate almeno 150 ore di esperienza (distribuite su almeno due anni) nella formazione di adulti; di queste, almeno 100 devono riferirsi a corsi con gruppi di almeno 3 persone, e almeno 50 corrispondere a corsi di lingua nell'ambito dell'integrazione.
- b) Le dichiarazioni dei datori di lavoro valgono come attestazioni. Devono riportare le seguenti indicazioni:

- le date dell’impiego o del corso (dal ... al ...)
 - il numero di ore-lezione e la loro durata
 - il tipo di corso
 - il numero di partecipanti.
- c) Per un’attività indipendente vanno allegati all’autodichiarazione dei giustificativi, quali ricevute, liste firmate dai partecipanti o dichiarazioni di terzi.
- d) Le formatrici e i formatori di lingua in possesso di un certificato FSEA devono presentare solo documenti comprovanti le 50 ore d’insegnamento di lingua nell’ambito dell’integrazione.
- e) Le attestazioni dovendo riguardare la pratica attuale, l’ultima ora d’insegnamento attestata non può risalire a più di 12 mesi.

4 Riconoscimento individuale dell’equivalenza

- 4.1 Le persone in possesso di un titolo di studio terziario conseguito in Svizzera o all’estero, che non figura nell’elenco dei titoli di studio riconosciuti e ritenuti equivalenti, possono richiedere al Segretariato fide un riconoscimento individuale dell’equivalenza per i moduli «Formazione di adulti», «Didattica delle lingue straniere e seconde» e «Migrazione e interculturalità».
- 4.2 Le domande di equivalenza devono essere presentate utilizzando l’apposito formulario ottenibile su richiesta presso il Segretariato fide. Le dichiarazioni contenute nel formulario e relative alla formazione devono essere corredate da giustificativi pertinenti.
- 4.3 Le domande di equivalenza individuale presentate saranno esaminate dal Segretariato fide sulla base delle seguenti linee guida:
- a) Alla base c’è un diploma o certificato di livello terziario, rilasciato da un’università, un’università professionale, una scuola specializzata superiore o da un’istituzione equivalente all’estero. Il diploma o certificato non deve risalire a più di 10 anni.
 - b) Nel caso dei moduli DSS e MI, deve essere fornita la prova della partecipazione a parti di una formazione con contenuti identici a quelli del modulo corrispondenti ad almeno 4 ECTS; nel caso del modulo FA, deve essere fornita la prova della partecipazione a parti di una formazione con contenuti identici corrispondenti ad almeno 15 ECTS.
 - c) Possono essere elencati i contenuti degli studi, i lavori di diploma e gli attestati ottenuti in diversi corsi di formazione terziaria.

- 4.4 In caso di riconoscimento dell'equivalenza individuale, il Segretariato fide rilascia una conferma scritta che può essere presentata come dimostrazione delle competenze relative al modulo in questione al momento della presentazione della domanda di certificazione. Non verrà rilasciato alcun attestato di modulo.
- 4.5 Se la domanda di equivalenza individuale verrà respinta, il/la richiedente riceverà una breve giustificazione. Contro il mancato riconoscimento di un'equivalenza non può essere avviata alcuna procedura di ricorso o di opposizione.
- 4.6 Il riconoscimento individuale di equivalenza è soggetto a una tassa. Le tariffe sono pubblicate nella Guida all'ottenimento del certificato di «Formatore/trice di lingua nell'ambito dell'integrazione».

5 Validazione delle competenze

- 5.1 Attraverso la procedura di validazione, le formatrici e i formatori di lingua possono dimostrare di aver acquisito le competenze sviluppate in uno o più moduli attraverso molti anni di pratica riflessa e/o attraverso formazioni continue.
- 5.2 La domanda di validazione deve essere indirizzata al Segretariato fide. Il dossier di validazione da presentare consiste nell'apposito formulario da richiedere al Segretariato fide e in un'autovalutazione relativa al modulo in questione con allegati pertinenti.
- 5.3 I dossier di equivalenza presentati saranno esaminati da un'esperta o un esperto. Gli esperti rimangono anonimi. Basano la loro valutazione sul profilo di qualificazione valido per il modulo corrispondente.
- 5.4 Sulla base della valutazione dell'esperta o esperto, il Segretariato fide decide se riconosce la validazione del modulo.
- 5.5 Se la validazione è riconosciuta, il Segretariato fide rilascia un attestato di modulo. Per la richiesta del certificato di «Formatore/trice di lingua nell'ambito dell'integrazione» è ritenuto equivalente a un attestato di modulo rilasciato dopo la frequenza al corso.
- 5.6 Se la validazione non è riconosciuta, tale decisione deve essere brevemente motivata per iscritto. Il dossier può quindi essere rimaneggiato e nuovamente sottoposto a valutazione.
- 5.7 Se la validazione non è neanche riconosciuta dopo la revisione del dossier, il/la richiedente può presentare un'opposizione alla Commissione qualità entro 30 giorni dalla notifica della decisione, motivandola per iscritto. Per la procedura di opposizione, non può essere completata l'autovalutazione e non possono essere presentati ulteriori documenti giustificativi.

La Commissione qualità valuta innanzitutto se gli aspetti formali della procedura sono stati rispettati e decide quanto segue:

- a) il riconoscimento della fondatezza dell'opposizione e la nuova valutazione del dossier senza spese, oppure
- b) il rigetto dell'opposizione.

5.8 La validazione delle competenze è soggetta a una tassa. Le tariffe sono pubblicate nella Guida all'ottenimento del certificato di «Formatore/trice di lingua nell'ambito dell'integrazione». Se la domanda di validazione è respinta, non c'è alcun diritto al rimborso della tassa.

5.9 Per i costi della procedura di opposizione viene riscossa in anticipo una tassa. Questa tassa sarà rimborsata se l'opposizione è accettata.

6 Attribuzione del certificato

6.1 Il certificato di «Formatore/trice di lingua nell'ambito dell'integrazione» è attribuito a tutte le persone che hanno fornito le attestazioni di cui al punto 3 e versato la tassa di certificazione.

6.2 Il certificato è rilasciato dal Segretariato fide.

7 Rimedi giuridici

7.1 In caso di rifiuto da parte del Segretariato fide della domanda di certificazione o di un'attestazione presentata, il/la richiedente può presentare alla Commissione qualità fide un'opposizione scritta motivata entro 30 giorni dalla notifica. La Commissione qualità fide decide, basandosi soprattutto sugli aspetti formali, se accettare o rifiutare la domanda di certificazione.

7.2 La procedura è gratuita. La decisione della Commissione qualità fide è definitiva.

8 Validità

8.1 Il presente regolamento sul certificato di «Formatore/trice di lingua nell'ambito dell'integrazione» è stato approvato dalla Commissione qualità fide il 15 giugno 2020 ed entra in vigore immediatamente. Esso sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

8.2 Le modifiche al presente regolamento per l'ottenimento del certificato di «Formatore/trice di lingua nell'ambito dell'integrazione» sono soggette alla decisione della Commissione qualità fide.